



# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della  
Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)*

*World Society of Victimology (W.S.V.)  
Affiliated Journal*

Anno XVIII

Gennaio-Dicembre 2024

# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007

ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione: Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: [augustoballoni@virgilio.it](mailto:augustoballoni@virgilio.it)

## Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database, InfoBase Index

Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Editore e Direttore: **Augusto BALLONI**, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia ([direzione@vittimologia.it](mailto:direzione@vittimologia.it))

## COMITATO EDITORIALE

Coordinatore: **Raffaella SETTE**, dottore di ricerca in criminologia, professore ordinario, Università di Bologna, Italia ([redazione@vittimologia.it](mailto:redazione@vittimologia.it))

Francesco AMICI (Università di Parma), Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Luca CIMINO (Università di Bologna), Gaetano DI TOMMASO (Foro di Pescara), Francesco FERZETTI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Camilla MAZZUCATO (S.I.V.), Sandra SICURELLA (Università di Bologna), Maurizio TONELLOTTI (Università di Bologna), Daniele VERATTI (S.I.V.)

## COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore: **Roberta BISI**, vice Presidente S.I.V., già professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia ([comitatoscientifico@vittimologia.it](mailto:comitatoscientifico@vittimologia.it))

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Gyorgy CSEPELI (Institute of Advanced Studies Koszeg, Ungheria), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), André FOLLONI (Pontifical Catholic University of Paraná, Brasile), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Shubha GHOSH (Syracuse University College of Law, USA), Xavier LATOUR (Université Côte d'Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAITRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo MASTRONARDI (Unitelma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Liborio STUPPIA (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAMI (Università Roma "La Sapienza"), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena), Vladimir ZOLOTYKH (Udmurt State University, Russia)

**Reintegration and Therapeutic Communities in Greece. The Experience and Views of Participants (a case study: Kethea en Drasi)**

di *Aikaterini Ntaflou e Konstantinos Malafantis*

pag. 4

doi: 10.14664/rcvs/261

**Prise en charge et prévention des violences sexuelles à Abidjan : entre stigmatisation et inégalités**

di *Nassoua Antoine Okpo, Michel Koudou Gbagbo e Baleta Lynda Carole Dalli*

pag. 14

doi: 10.14664/rcvs/263

**La legge organica della giustizia riparativa e il ruolo della vittima nella riforma Cartabia: luci e ombre**

di *Francesca Di Muzio*

pag. 31

doi: 10.14664/rcvs/250

**An honest woman not just tomorrow, but forever: An analysis of Brazilian legislative process dealing with sexual crimes from the standpoint of the labelling approach**

di *Jéssica Moraes Cesarino e Sergio Nojiri*

pag. 43

doi: 10.14664/rcvs/264

**Hawala e Daigou: riciclaggio di denaro e patto d'onore tra Nigeria e Cina**

di *Massimo Bonino*

pag. 60

doi: 10.14664/rcvs/265

**Il profilo del partner maltrattante**

di *Luca Cimino*

pag. 75

doi: 10.14664/rcvs/262

## Hawala e Daigou: riciclaggio di denaro e patto d'onore tra Nigeria e Cina

### Hawala et Daigou : Blanchiment d'argent et pacte d'honneur au Nigeria et en Chine

### Hawala and Daigou: Money laundering and honor pact from Nigeria to China

*Massimo Bonino\**

#### **Riassunto**

Il presente articolo offre una sintetica disamina sul metodo di trasferimento di denaro tipicamente in uso nel continente africano, asiatico e nelle comunità islamiche detto *hawala* i cui elementi costitutivi - tradizione, fiducia e onore - lo rendono uno strumento unico sotto il profilo culturale, prima ancora che criminale.

Il dato d'interesse è che l'arsenale di cui dispongono gli organi di polizia e l'Autorità Giudiziaria in materia di contrasto al riciclaggio di denaro potrebbe però rivelarsi quasi inibito di fronte a un meccanismo così rudimentale da risultare - per paradosso - più efficiente di sistemi di money transfer maggiormente raffinati o evoluti dal punto di vista tecnologico. Particolare focus è posto su Nigeria e Cina per la peculiare declinazione locale che l'*hawala* li assume.

#### **Résumé**

Cet article traite brièvement de la méthode de transfert de fonds typiquement utilisée dans les continents africain et asiatique et dans les communautés islamiques, connue sous le nom de *hawala*, dont les éléments constitutifs - tradition, confiance et honneur - en font un instrument unique d'abord du point de vue culturel, avant de l'être sous la perspective criminelle.

Le fait intéressant est que les outils dont les autorités policières et judiciaires disposent dans la lutte contre le blanchiment d'argent pourrait cependant s'avérer presque inhibé face à un mécanisme si rudimentaire qui est - paradoxalement - plus efficace que les systèmes de transfert d'argent plus raffinés ou technologiquement plus avancés. Un accent particulier est mis sur le Nigeria et la Chine pour la déclinaison locale particulière que le *hawala* prend dans ces pays.

#### **Abstract**

This paper offers a brief examination of the money transfer method typically used in the African and Asian continents and in Islamic communities called *hawala* whose constituent elements - tradition, trust and honor - make a credit instrument unique from a cultural perspective, even before a criminal one.

The interesting fact is that the arsenal available to the police and the judicial authorities in the matter of combating money laundering could, however, prove almost inhibited in front of a mechanism so rudimentary as to be - paradoxically - much more efficient than more refined or technologically advanced money transfer systems.

**Key words:** riciclaggio di denaro; fiducia; onore; Nigeria; Cina

---

\* Laureato in Scienze Politiche (Milano) e Sicurezza Sociale (Firenze), è perfezionato in "Scenari Internazionali della Criminalità Organizzata". Ufficiale di Polizia Giudiziaria dal 2006, svolge attività investigativa con particolare attenzione alle criminalità etniche

## 1. Introduzione

È unanimemente riconosciuta a Giovanni Falcone la prima teorizzazione della necessità di adottare “una visione unitaria del metodo mafioso” che consideri tutti i delitti di mafia momenti esecutivi di una più ampia logica associativa, per addivenire a una prospettiva organica che eviti la parcellizzazione delle indagini. In questo paradigma i flussi di denaro rivestono un ruolo centrale secondo la celebre locuzione “*follow the money*” (Ayala, 2017): il magistrato siciliano affermò infatti che “[...] il vero tallone d’Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un’indagine patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l’aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia [...]” (Falcone & Turone, 1982, p. 91), formalizzando così una logica investigativa che può trovare applicazione nei confronti di una pluralità di reati e contesti criminali, più o meno complessi e più o meno mafiosi: il sistema penale moderno si sta in effetti sempre più allontanando “[...] dal suo punto di riferimento naturale, cioè il soggetto responsabile dell’illecito penale” per orientarsi maggiormente verso “[...] il patrimonio accumulato dal medesimo in maniera illecita”, tanto che il reo rimane come “[...] sullo sfondo, quasi nascosto dalle risorse frutto della sua attività”: ciò è anche sintomatico della “[...] crisi di efficienza della giustizia penale” che, dunque, ricorre sempre più a “[...] strumenti ablativi dei patrimoni illeciti in un’ottica essenzialmente punitiva e rivolta al fatto e al passato” (Murone, 2019).

Nell’ecosistema criminale la funzione strumentale del denaro si esaurisce ben presto una volta

acquistati i mezzi - spesso a loro volta già illeciti - necessari alla commissione dei reati: da quel momento il suo valore si approssima rapidamente allo zero giacché la quasi totalità dei beni e servizi necessari all’individuo è collocata sui mercati legali. Il “riciclaggio” del denaro diventa quindi indispensabile per poterlo effettivamente utilizzare e spendere: si acquistano beni e servizi “puliti” con soldi “sporchi” e si finanziano attività lecite con fondi illeciti, spesso pure con operazioni imprenditoriali a saldo nullo o addirittura in perdita trattandosi di investimenti tesi più all’allargamento delle zone di influenza e all’incremento del potere che al successo commerciale.

Le modalità di riciclaggio del denaro sono molteplici e più o meno tortuose: si pensi al gioco d’azzardo e agli investimenti immobiliari e in beni di lusso, alle false fatturazioni e alla creazione di società più o meno fittizie fino alla partecipazione in appalti e bandi - statali o comunitari - e al ricorso ai cosiddetti “paradisi” fiscali e bancari.

La letteratura dettaglia il processo di *money laundering* in tre fasi (Chitimira & Oyesola, 2023):

- 1) collocamento dei fondi illeciti nel sistema finanziario formale;
- 2) dissimulazione / stratificazione dei fondi illeciti, cioè l’occultamento della loro origine per non destare sospetti negli organismi di controllo e sviare eventuali indagini;
- 3) integrazione dei fondi illeciti nell’economia ufficiale con le più disparate modalità.

L’Italia, per via della sua specifica storia criminale, è stata spesso capofila in Europa e nel mondo nell’adozione di strumenti legislativi e investigativi particolarmente incisivi in materia di criminalità organizzata e terrorismo, poi estesi anche ad altri gravi reati pur difettosi del requisito di “mafiosità”; in questo solco si colloca l’ampio *corpus* di norme

riunite nel D. Lgs. 159/11 - il cd. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” - che, in particolare all’art. 24, prevede la “confisca di prevenzione”: tale strumento, sebbene origini da presupposti differenti e segua percorsi sostanzialmente autonomi rispetto al procedimento giudiziario, si somma al potenziale ablativo penale quali la confisca diretta (art. 240 C.P.), la confisca “per equivalente o per valore” (art. 322 ter C.P.) e la confisca “allargata o per sproporzione” (art. 240 bis C.P.), oltre ai provvedimenti temporanei di sequestro.

In precedenza, il D. Lgs. 231/07 aveva recepito le indicazioni europee in materia di riciclaggio, imponendo obblighi di collaborazione attiva e passiva a una vasta platea di persone giuridiche e categorie professionali coinvolte in transazioni economiche come la “adeguata verifica della clientela”, la registrazione delle transazioni e la segnalazione delle operazioni ritenute sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia.

Nel Codice Penale, poi, sono previsti i reati di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis), ricettazione (art. 648), riciclaggio (art. 648 bis), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter) e auto-riciclaggio (art. 648 ter 1): trattasi di ipotesi criminose parassitarie che poggiano su qualunque delitto non colposo antecedente e soggiacente - cd. “presupposto” - consentendo di punire un ampio ventaglio di condotte a componente monetaria.

Potrebbe dunque apparire sorprendente dubitare dell’efficacia di un tale arsenale normativo e quasi sacrilego immaginare che possa essere neutralizzato da meccanismi di movimentazione del denaro antichi e informali che, nella loro semplicità, paiono inconsapevolmente affermare la supremazia della

“parola data”, dell’“onore” e della “fiducia” su qualsiasi intervento dell’Autorità, quasi a ribadire l’antico proverbio “ogni promessa è debito” e, contemporaneamente, invertirlo: “ogni debito è promessa”.

## 2. *Hawala*: cos’è e come funziona

Il 1963 segnò la nascita nel mondo musulmano, specificamente in Egitto, della prima “banca” nella comune accezione del termine che, peraltro, ebbe vita breve: cinque anni. Occorrerà attendere il 1975 con la fondazione della *Islamic Development Bank* e, due anni dopo, della *International Association of Islamic Banks* per iniziare a intravedere, nei Paesi aderenti all’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC), una rete finanziaria assimilabile a quella occidentale visto che, fino ad allora, il sistema creditizio islamico si era basato sostanzialmente sull’*hawala* (Palumbo, 2011).

L’origine di questo strumento rimanda all’Asia meridionale dove i mercanti cinesi lo istituirono per salvaguardarsi da possibili rapine lungo la Via della Seta (*ibidem*), per poi diffondersi in diverse società altomedievali come mezzo utile a sostenere il commercio che andava sviluppandosi lontano dai principali centri economici: nell’VIII secolo troverà menzione anche nella giurisprudenza islamica e ancora in tempi recenti e attuali, come in India e in Pakistan, l’*hawāla* opera come sistema economico “[...] parallelo ma intrecciato” a quello ufficiale (Ladanyi & Kobolka, 2014).

Il termine deriva dall’arabo *h-w-l* che rimanda al significato di “cambiare” e “trasformare” ma, nel tempo e date le sue caratteristiche, si è arricchito anche di una connotazione legata ai concetti di “fiducia” e “riferimento” e la sua vasta diffusione territoriale ha condotto a diverse traslitterazioni: *hundi* in Pakistan, *fei qian* o *fei ch’ien* in Cina, *padala*

nelle Filippine, *hui kuan* a Hong Kong, *pei kwan* in Thailandia e, più in generale nel mondo, è anche denominato *chop, chit* o *flying money* (*ibidem*).

L'*hawāla* prevede la compartecipazione di quattro agenti (Palumbo, 2011):

- 1) il mittente, cioè colui che vuole trasferire il denaro da un punto A verso un punto B;
- 2) un primo *hawāladar*, cioè un operatore ubicato nel Paese in cui è stanziato il mittente del denaro, a cui compete una commissione;
- 3) un secondo *hawāladar* ubicato nel Paese in cui è stanziato il destinatario del denaro, a cui compete a sua volta una commissione;
- 4) il destinatario del denaro, nel punto B.

In sintesi, un ipotetico mittente ubicato in Italia interessato a inviare del denaro in Pakistan si accorderà con il destinatario circa la somma da trasferire, per poi recarsi da un *hawāladar* ubicato nel nostro Paese a cui consegnare l'importo e ricevere una "parola d'ordine" - una *password* - necessaria al ritiro del denaro da comunicare al destinatario: l'*hawāladar* prenderà quindi contatti con un suo paritetico in Pakistan, a cui riferirà la somma determinata e la parola d'ordine. Il destinatario pachistano si recherà infine dal suo *hawāladar* e, riferita correttamente la *password*, riceverà la somma di denaro "inviatagli" dal mittente: questo meccanismo è del tutto anonimo - essendo sufficienti l'indicazione della somma e della parola d'ordine per individuare univocamente la transazione - non prevede il rilascio di alcuna ricevuta visto che eventuali annotazioni saranno codificate su registri informali e, cosa più importante, il denaro non sarà fisicamente mosso dal Paese mittente (Bowers, 2009): il secondo *hawāladar*, infatti, lo consegnerà al destinatario sulla base del rapporto fiduciario e d'onore che lo lega al

primo e sulla base di tali virtù, del resto, al primo *hawāladar* si era già rivolto il mittente.

È evidente che il primo *hawāladar*, così facendo, assumerà una posizione debitoria nei confronti del secondo che sarà di norma sanata mediante un *hawāla* inverso, cioè la forma più semplice di compensazione dei debiti/crediti sussistenti tra gli *hawāladar*. Modalità più complesse prevedono invece l'esportazione - da parte dell'*hawāladar* "mittente" - di beni e servizi verso il Paese in cui opera l'*hawāladar* "destinatario" che si proporrà, in tal caso, anche come diretto importatore o intermediario dell'operazione commerciale. A complicare ulteriormente il quadro e a diversificare ancora di più i meccanismi compensatori si aggiunge il possibile ricorso a movimenti di denaro sotto forma di "[...] investimenti o spese di viaggio mediche o educative" - veritiere o meno - da un Paese all'altro e il fatto che, in tutte queste operazioni, possono essere coinvolti intermediari diversi dagli originari *hawāladar* grazie al loro inserimento nel più ampio quadro locale e transazionale di funzionamento di questo antico strumento (Ladanyi & Kobolka, 2014). L'elemento "umano" nell'*hawāla* è talmente centrale che si può individuare una vera e propria sua "dimensione etica", peraltro spesso trascurata dagli studiosi (Redin et al., 2014): l'*hawāla* esperisce una sorta di effetto riequilibrante a livello sociale, colmando "[...] il divario tra ricchi e poveri, tra Paesi sviluppati e meno sviluppati e serve quei segmenti della popolazione che non sono raggiunti dal sistema bancario convenzionale o perché mancano di attrattiva economica o perché il sistema non ha la capacità di servirli" come, per esempio, i migranti di "basso profilo". Nelle comunità islamiche aderisce poi perfettamente ai principi coranici tra cui quello di contribuire al benessere comune, scopo raggiunto nel momento in cui lo strumento permette la

circolazione di somme non altrimenti movimentabili. Il dato fiduciario su cui, inevitabilmente, si impernia l'*hawāla* sfugge dunque completamente alla logica occidentale la cui mentalità si basa invece “[...] sull’assenza di fiducia” e sul ruolo marginale giocato dalla rispettabilità degli attori coinvolti (*ibidem*).

Altri studi, però, ridimensionano l’importanza dei legami sociali tra gli *hawāladar* e la comune origine etnica quale presupposto della fiducia che li unisce facendola invece maggiormente discendere dal buon esito delle transazioni, ricordando come tali intraprese commerciali siano guidate “[...] come tutte le altre [...] innanzitutto dal profitto” (van de Bunt, 2008).

L’*hawāla*, nonostante le origini antiche e il funzionamento a tratti contorto delle compensazioni tra gli *hawāladar*, presenta un notevole livello di efficienza (Coccia, 2020):

- i fondi sono movimentati in tempi brevi, di norma tra le 6 e le 12 ore;
- le provvigioni degli *hawāladar* sono spesso tra il 2 e il 5 % delle somme trasferite, sebbene possano essere influenzate da altre variabili quali il tasso di cambio tra le valute impiegate, il volume e la destinazione dei fondi, ecc.;
- è uno strumento semplice da utilizzare, almeno per mittente e destinatario;
- non richiede un rapporto continuativo né regolamentato con l’*hawāladar*;
- consente di spostare denaro in tutto il mondo o perlomeno in qualsiasi area vi sia una presenza etnica sufficiente a installare un *hawāladar*;
- opera anche in assenza di banche tradizionali e pure in caso di conflitti e instabilità politiche;
- garantisce un anonimato totale a tutte le parti coinvolte.

Le Nazioni Unite, nel 2023, hanno prodotto una ricerca che probabilmente rappresenta lo stato dell’arte in materia più aggiornato (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023): pur prestando particolare attenzione all’Afghanistan - dove, nel 2018, c’erano 1.394 sportelli attivi - sono stati intervistati 113 *hawāladar* di 18 Paesi e cinque continenti, il 76% dei quali titolare dell’attività: per sua natura l’*hawāla* richiede uno scarso impiego di risorse umane aggiuntive e l’assunzione di collaboratori di solito avviene quando l’attività d’intermediazione è svolta presso esercizi commerciali prevalentemente operanti in altri settori.

Il 36% degli *hawāladar* riferiva di avere intrapreso l’attività attirato dai buoni profitti correlati, mentre il 22% per soddisfare una specifica domanda del mercato: il 26% degli intervistati non forniva una risposta precisa. Sebbene solo 1 dei 113 *hawāladar* fosse donna, come da tradizione, la clientela era quasi equamente ripartita tra i due sessi.

Le principali finalità d’uso dell’*hawāla* sono quelle commerciali, d’affari e le rimesse verso i Paesi d’origine con la particolare eccezione dei cd. “migranti” che lo utilizzano ampiamente per gestire il proprio denaro nelle fasi emigratorie, compreso il pagamento dei trafficanti: tale meccanismo evita l’anticipazione del costo del trasbordo e offre una garanzia di salvaguardia del credito nel caso in cui non sia fornito il servizio concordato.

Questa trattazione illustra anche le specificità di Cina e Nigeria perché offrono interpretazioni alternative al meccanismo tipico finora descritto: il colosso asiatico ha sviluppato un *hawāla* raffinato e orientato ad alimentare le pulsioni consumistiche del mercato interno di un Paese formalmente “comunista”, mentre in Nigeria si è adattato a quel particolare *Volksgeist* socio-culturale e criminale.

### 3. Liceità dell'*hawala*, riciclaggio di denaro e crimine organizzato

L'Italia, con altri 39 Paesi, fa parte della Financial Action Task Force (FATF) deputata a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo mediante il monitoraggio delle modalità di raccolta, spostamento e utilizzo dei capitali, la definizione di *standard* per l'elaborazione degli strumenti normativi, la valutazione dell'operato dei Paesi aderenti e l'inserimento di quelli a rischio in liste "grigie" o "nere": pur essendone membro dal 1990, a oggi il nostro Paese soddisfa solo due delle quaranta "raccomandazioni" elaborate (FATF, 2024).

Le politiche antiriciclaggio, al di là dell'istintiva adesione che possono suscitare nei Governi e nell'opinione pubblica, si prestano in realtà a diverse interpretazioni: il 16% del PIL della Bolivia e addirittura il 47% di quello messicano si stimano dipendere dal narcotraffico, così come almeno tre regioni del Sud Italia devono non meno del 20% della loro ricchezza alla loro posizione geografica baricentrica per l'approvvigionamento in Europa degli stupefacenti (Palumbo, 2011), pertanto il tema è più controverso di quanto potrebbe superficialmente apparire.

In questo quadro generale, piuttosto contraddittorio e qui solo sintetizzato, si inserisce l'*hawāla* che si è visto essere nato come strumento del tutto legale che ha caratterizzato lo sviluppo storico ed economico di determinate culture: la FATF ne offre infatti una definizione neutra che rimanda alle sue caratteristiche strutturali lasciandone impregiudicato sia il suo utilizzo legale sia quello illecito (Ladanyi & Kobolka, 2014).

La "Raccomandazione 14" della FATF invita i Paesi a prevedere che i servizi di trasferimento di valori e denaro - Money Value Transfer Services (MVTS) -

operino sotto licenza e si conformino alle direttive in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo: la UE, nel 2015, ha emanato la Direttiva 2366 che impone a tutti i MVTS - *hawāladar* compresi - l'attività previa licenza, il monitoraggio delle transazioni e la segnalazione alle Autorità locali delle operazioni sospette.

Nel mondo solo alcuni Paesi hanno regolamentato il settore e, pure in quelli in cui i MVTS sono formalmente assoggettati a una licenza, ci sono operatori irregolari (UNODC, 2023) proprio perché, per sua natura, l'*hawāla* è un Informal Value Transfer System (IVTS).

Il radicamento sociale e la capacità di includere nel sistema economico soggetti altrimenti esclusi fa sì, per esempio, che in India l'*hawāla* sia ampiamente diffuso benché formalmente illegale così come è vietato anche in Arabia Saudita: in Pakistan, invece, è consentito solo previa registrazione ma si stima che la metà delle transazioni sia effettuata irregolarmente (Cassara, 2016).

Il forte radicamento culturale dell'*hawāla* costituisce, di per sé, un ostacolo al suo abbandono mentre qualsiasi intervento legislativo o strategia programmatica in materia è inadeguato se non si accompagna a un'effettiva ed efficace cooperazione internazionale (Fabian Maximilian & Wittmann, 2023).

### 4. Prospettive di contrasto

Date queste premesse, l'*hawāla* rappresenta una sfida di non poco conto per chi lo identifica come uno strumento creditizio illecito o un potenziale pericolo in sé.

Diversi sono gli ostacoli che incontrano le azioni di contrasto (Passas, 2004):

- mancata registrazione delle transazioni e potenziali difficoltà nella decifrazione dei

documenti redatti in lingue straniere e dialetti locali e annotati con codici intellegibili solo agli *hawāladar*;

- viceversa, eccessiva documentazione da esaminare: proprio perché l'*hawāla* è un sistema informale vi possono essere realtà in cui si procede a registrazioni dettagliate dei movimenti, pur con le caratteristiche anzidette;
- difficoltà nella ricostruzione delle movimentazioni: anche nel caso in cui si riesca a rinvenire e organizzare la documentazione le modalità di compensazione tra *hawāladar* più sofisticate rendono spesso impossibile giungere alla corretta ricomposizione della filiera seguita dal denaro perché si dovrebbe sia individuare i flussi economici sia ricollegarli inequivocabilmente agli esatti mittenti, destinatari ed eventuali intermediari;
- commistione di attività lecite e illecite, di operatori, di beni e servizi scambiati: l'*hawāla* può essere offerto da sportelli a ciò deputati ma anche a margine di altri servizi commerciali come i negozi etnici, gli *internet point* e qualsiasi altra attività decida di offrire questo IVTS. Le transazioni possono includere anche cose diverse dal denaro come oro, diamanti o beni e servizi di qualunque tipo. L'*hawāla* può pure inserirsi in meccanismi di sotto o sovrapproduzione come elemento compensatorio, complicando ulteriormente la sua individuazione. Lo strumento, inoltre, è ampiamente usato anche per finalità lecite che incrementano la massa complessiva dei movimenti e il numero delle transazioni;
- criticità legate ai soggetti coinvolti: l'anonimato, l'uso di soprannomi e l'intervento di prestanomi è molto diffuso negli scambi *hawāla* e anche se alcune transazioni dovessero passare attraverso

istituti di credito istituzionali c'è il rischio che i conti siano fittiziamente intestati. Ma, pure nel caso in cui le transazioni siano effettuate con identità verificate, le contabilizzazioni intermedie su banche di diversi Paesi rendono molto onerosa - se non impossibile - la compiuta individuazione delle parti coinvolte anche considerate le diverse normative a tutela dei clienti;

- ignoranza degli organi di controllo: nel caso in cui l'*hawāla* assuma modalità "miste" o "spurie" avvalendosi quindi di MVTS, spesso gli uffici di vigilanza degli istituti di credito non sanno riconoscerne gli indicatori, inibendo le indagini;
- ignoranza degli apparati di polizia, che spesso sottovalutano i legami fiduciari tra le parti coinvolte in un *hawāla* e non ne comprendono appieno il funzionamento, orientando erroneamente le indagini e deprimendo l'eventuale collaborazione di *hawāladar* e potenziali testimoni. Al contrario vi può essere anche una distorsione delle investigazioni dovuta all'eccessiva concentrazione su particolari gruppi etnici, sottovalutando o scartando possibili intersezioni tra comunità straniere diverse;
- differenze etnico-culturali che rendono difficoltose l'acquisizione di informazioni da parte della polizia, l'infiltrazione nelle comunità oggetto di indagini ed eventuali attività sotto copertura;
- limiti nella cooperazione e coordinamento internazionale: avendo l'*hawāla* vocazione prevalentemente e tipicamente transnazionale, le indagini non possono prescindere dalla collaborazione tra autorità di diversi Paesi ma l'esperienza riportata nello studio evidenzia in proposito grossi limiti, sia quando gli USA

domandano informazioni sia quando devono fornirle;

- difficoltà nella progettazione delle politiche di contrasto: una riduzione degli scambi *hawāla* potrebbe sottintendere la maggior diffusione di forme alternative, basate per esempio sullo scambio di materie prime, o il perfezionarsi di IVTS ancor meno conosciuti dagli investigatori;
- asimmetrie legislative tra i vari Paesi, per cui in alcuni l'*hawāla* rappresenta una modalità di trasferimento del denaro lecita e in altri no oppure lo diventa solo in connessione a reati, senza considerare le eventuali difformità di dettaglio come, per esempio, le modalità di tenuta dei registri o i limiti agli importi trasferibili.

Tutto quanto sopra illustrato rende le indagini in materia di *hawāla* “[...] lunghe, difficili e costose” ed estremamente “[...] frustranti” anche nel caso di crimini gravi, senza considerare i possibili risvolti politici e le strumentalizzazioni etnico-razziali che potrebbero insorgere se si colpiscono in maniera indiscriminata IVTS di questo genere (*ibidem*). Occorre poi aggiungere che nel lessico comune il termine *hawala* è raramente utilizzato e gli *hawaladar* tendono maggiormente a qualificarsi ed essere identificati quali “cambia valute” o esercenti il *money transferring* con sportelli che, soprattutto in Africa e Medio Oriente, si concentrano particolarmente presso i mercati popolari: di massima qualunque negozio può fungere da IVTS ma si è visto che sono usate soprattutto le società di *import-export*, i banchi di metalli preziosi, le agenzie di viaggio, i cambia valute, i rivenditori di tappeti, i concessionari d'auto, i negozi di telefonia e i ristoranti etnici (Cassara, 2016).

Gli antidoti suggeriti anche di recente paiono più che altro declamazioni di stile le cui reali capacità di

incidere sul fenomeno sono perlomeno dubbie: i responsabili delle politiche aziendali di *compliance* dovrebbero “[...] rifiutare categoricamente tutte le transazioni che potrebbero essere collegate all'*hawāla*” per tutelare la reputazione dell'azienda, le Autorità di regolamentazione “[...] dovrebbero adottare misure severe contro qualsiasi forma di *hawala banking* e sistemi di pagamento alternativi” e i legislatori punire “[...] con dure sanzioni” e proibire tutti gli IVTS soprattutto nei Paesi in cui esistono circuiti bancari formali, anche per sanare le disparità dei requisiti professionali e delle procedure transattive richieste agli operatori ufficiali rispetto a quelli informali (Fabian Maximilian & Wittmann, 2023).

In effetti, anche le ricerche che hanno affrontato da una prospettiva più generale il finanziamento delle attività criminali evidenziano, all'atto pratico, la sostanziale debolezza degli strumenti di contrasto: “[...] sebbene le istituzioni finanziarie abbiano ogni incentivo a identificare i finanziatori dei terroristi, il compito di costruire profili senza molti falsi positivi o falsi negativi è semplicemente troppo difficile”, tanto che “[...] il massimo che si può probabilmente ottenere con i metodi “*follow the money*” [...] è un po' di *intelligence*” (Levi, 2010) capace di ampliare il quadro informativo sui gruppi criminali e consentire azioni repressive mirate. Nel caso inglese, per esempio, “deboli” sono le prove sulla reale deterrenza “[...] delle misure di recupero dei beni e di antiriciclaggio [...] in particolare rispetto alla criminalità organizzata e al terrorismo”, tanto che “[...] le agenzie di recupero sembrano [...] concentrarsi su “bersagli facili” [...] il che supporta l'argomentazione [...] per cui i meno potenti si trovano tipicamente a essere destinatari del processo di applicazione della legge, mentre i più ricchi e

privilegiati sono più in grado di eludere la punizione e la criminalizzazione” (Chistyakova et al., 2019).

### **5. Nigeria: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio**

Nel contesto nigeriano l'*hawāla* è più propriamente noto come “*Euro to Euro*”, un meccanismo concettualmente analogo a quello fin qui spiegato che si avvale, di norma, della rete di esercizi commerciali gestiti dai nigeriani nei Paesi ospitanti: qui il mittente consegna il denaro che nell’arco di 24 ore è disponibile per l’incasso in un analogo “sportello” in Nigeria, ma in questo caso l’effettivo trasferimento dei valori avviene dopo a opera di appositi corrieri (D’Auria, 2013). Un’indagine del 2021 ha ricostruito la catena di trasporto, dalla Sardegna alla Nigeria, di oltre 11 milioni € da parte di una squadra di 48 corrieri che trasportavano addosso o occultavano con le più svariate modalità somme di denaro di volta in volta pari a circa 10.000 € (Lucchin, 2021): questo meccanismo ha, in genere, una commissione del 10% (van de Bunt, 2008) collocandosi quindi ai limiti massimi normalmente noti e applicati, probabilmente per via del maggior rischio.

La suddetta regolazione dei debiti/crediti tra *hawāladar* mediante la movimentazione di denaro contante a mezzo di corrieri è apparentemente in contrasto con lo spirito originario dell’*hawāla* ma, in realtà, si adopera soprattutto tra sportelli aventi sede nel medesimo Paese o in Paesi diversi che però si caratterizzano per controlli alle frontiere scarsi o assenti (UNODC, 2023), oltre a rappresentare un meccanismo tipico della realtà nigeriana caratterizzata da livelli di fiducia reciproci molto bassi che mal si prestano a compensazioni complesse tra gli *hawāladar* (van de Bunt, 2008).

La Nigeria, infatti, presenta caratteristiche sociali e criminali specifiche e particolarmente allarmanti

perché alle annose azioni terroristiche del gruppo islamista radicale noto come “Boko Haram” - apparentemente finanziato anche da personalità pubbliche (Chitimira & Animashaun, 2023) - si somma la presenza endemica di organizzazioni mafiose dalla genesi e dalle dinamiche interne molto particolari: trattasi di confraternite dette “*secret cults*” inizialmente originatesi in seno alle università e in progressiva e rapida espansione in Italia e nel mondo, caratterizzate da un’organizzazione interna gerarchica, simbolismi specifici, arruolamenti anche coattivi e ritualità molto violente (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 2020). Il tutto si inserisce in una società “[...] afflitta dalla corruzione” che i suoi abitanti “[...] vedono al lavoro in ogni aspetto della vita sociale”, termine che lì assume un significato più ampio di quello attribuito in Occidente potendo includere “[...] dalla corruzione del governo, alle elezioni truccate, dagli accordi commerciali fraudolenti all’abuso di poteri occulti, dalla ciarlataneria medica all’imbroglio a scuola, sino all’inganno in ambito sentimentale” (Smith, 2006).

L’arsenale normativo vigente in Nigeria in materia di antiriciclaggio, innovato nel 2022, è applicato in maniera spesso incongruente e ritenuto essere assolutamente inadeguato dal momento che, per esempio, “[...] alcuni gruppi terroristici locali non sono considerati tali [...] consentendo l’impunità a una serie di azioni terroristiche commesse dai pastori Fulani, da Hezbollah, dall’Indigenous People of Biafra (IPOB) e da Boko Haram” (Chitimira & Animashaun, 2023).

In quella comunità esiste anche un altro meccanismo di impiego del denaro su base fiduciaria detto *osusu* - “contribuzione” - che rappresenta una sorta di “cassa comune” tra appartenenti a un medesimo sodalizio criminale, di

norma impegnato nel settore della prostituzione, a cui ognuno dei membri può attingere per finanziare le proprie attività: a scadenze predeterminate le *madame* versano delle quote e, a turno, ognuna può utilizzare l'intero importo del fondo comune così da “[...] disporre di una cifra in denaro elevata per saldare debiti o acquistare nuove donne da avviare alla prostituzione. Il sistema non consente la tracciabilità del denaro, annullando drasticamente il rischio di essere intercettati dalle forze dell’ordine” (Direzione Investigativa Antimafia, 2022).

Pare che l'*posusu* abbia ampliato il suo raggio d'applicazione originario e sia usato anche dai *cults* mafiosi per ramificarsi maggiormente, utilizzandolo anche per prestiti a usura verso connazionali bisognosi di liquidità magari per aprire “[...] attività commerciali, *money transfer* [...] ma anche *african shop* e negozi di cellulari. In questo modo, il piccolo commerciante entra nella ragnatela della confraternita [...]” che guadagna sia con i tassi d'interesse, sia con il controllo del territorio (Indelicato, 2019).

## 6. Cina: *money muling*, *daigou* e riciclaggio di denaro

Un sistema bancario parallelo e quello formale nella Repubblica Popolare Cinese moderna è la prosecuzione di quelle antiche tradizioni commerciali e creditizie sviluppatesi secoli or sono - esattamente com'è avvenuto anche nel mondo africano e islamico - e assume convenzionalmente il nome di “*underground banking system*” (UBS) e, anche in questo caso, può soddisfare semplici esigenze di trasferire fondi leciti così come favorire il reimpiego di proventi illegali.

Storicamente l'UBS cinese si avvale della rete territoriale rappresentata da agenzie di viaggio, banchi metalli, cambia valute e società di

*import/export* presenti nel mondo potendosi però appoggiare, ai livelli più alti, anche a istituti di credito ufficiali (Drug Enforcement Administration, 1994).

Almeno fino alla metà degli anni '90 i proventi del traffico di droga negli Stati Uniti ritornavano a Hong Kong prevalentemente mediante corrieri - in contanti o addirittura assegni circolari - perché all'epoca la comunità cinese era ancora relativamente sottosviluppata tanto che, quando i trafficanti si avvalevano dell'*hawala* in senso stretto, preferivano la variante indiana, più riservata (*ibidem*). Nel 2019 la National Crime Agency (NCA) britannica ha redatto un rapporto sul tema che, probabilmente, è attualmente il più aggiornato sugli IVTS e il reimpiego illecito di denaro nell'ambito della comunità cinese (NCA, 2019).

Anzitutto bisogna considerare che qualunque cittadino cinese intenda trasferire denaro dalla madrepatria verso l'estero è di norma limitato alla somma di 50.000 \$ annui e deve necessariamente avvalersi di specifici sportelli predisposti dalle banche cinesi, mentre il limite per i prelievi effettuati all'estero è fissato, dal 2017, in circa 14.000 \$ all'anno.

La movimentazione di denaro verso l'estero è anche vincolata alle finalità e ai controlli del Governo: per esempio, l'acquisto di un immobile come principale abitazione è subordinato alla cancellazione della residenza in Cina mentre per investire denaro oltreconfine occorre individuare un'azienda ricompresa in un programma nazionale e soddisfare una serie di requisiti personali e professionali che consentano di incrementare le soglie di denaro previste.

Tutto quanto esula da tale rigido meccanismo rientra nel citato UBS che si è, dunque, ampiamente diffuso tra gli emigrati cinesi e di cui diverse indagini

effettuate nel Regno Unito ne hanno dimostrato l'impiego anche ai fini di *money laundering*. Nello specifico è stato dimostrato uno schema d'azione frequente per cui l'organizzazione criminale si appoggia spesso a insospettabili studenti universitari cinesi, reclutati su *WeChat*, disponibili al cd. *money muling* - cioè a trasferire “[...] ad altri denaro (digitalmente o in contanti) ricevuto da una terza parte, ottenendo in cambio una commissione” (Europol, n.d.) - verso conti correnti di soggetti indicati loro essere altri studenti o cittadini cinesi del Regno Unito sprovvisti di servizi bancari. Il *money mule* spesso apre più conti correnti a proprio nome e può cedere le proprie credenziali all'organizzazione criminale una volta terminati gli studi e rientrato in Cina: sapere che, tra il giugno 2018 e il giugno 2019, il Regno Unito ha rilasciato 107.622 visti per lo studio a favore di ragazzi cinesi - vale a dire il 42% di quelli complessivamente rilasciati per motivi di studio e quasi il quintuplo di quelli concessi a studenti provenienti dall'India, etnia storicamente molto vicina alla Gran Bretagna - dà una buona indicazione del perché la criminalità abbia individuato questa particolare categoria di soggetti quali collaboratori, consapevoli o meno, nelle attività di riciclaggio.

Un altro dato significativo è relativo alla movimentazione di denaro: le indagini che, nel Regno Unito, hanno colpito i meccanismi di riciclaggio attuati da cinesi hanno documentato importi medi tra le 300.000 e le 500.000 £, laddove i gruppi criminali pachistani e indiani solevano movimentare di volta in volta somme tra le 50.000 e le 100.000 £.

Dal punto di vista operativo le procedure sono del tutto assimilabili alle tradizionali pratiche dell'*hawala*: scambio di codici postali relativi ai luoghi di

consegna, parole chiave per identificare gli attori coinvolti e registri manoscritti.

Perlomeno nel caso britannico, “[...] le attività dei singoli esattori del denaro contante sono coordinate da altre persone, conducendo alla creazione di reti libere e informali” circa le cui dimensioni e la cui portata non si hanno particolari informazioni così come con riferimento alla collaborazione tra le varie reti, sebbene “[...] è quasi certo che esistano controllori internazionali cinesi operanti nel Regno Unito” (NCA, 2019).

Il meccanismo dell'*hawala* cinese si avvale poi di un'altra pratica tipica nota come “*daigou*”, cioè una procedura informale di *personal shopping* per cui un soggetto residente all'estero compra per conto di un altro, ubicato in Cina, beni o servizi che gli rivende applicandogli una commissione. Tale fenomeno è ampiamente diffuso in Cina per abbattere gli alti costi delle importazioni ufficiali e garantirsi oggetti di qualità migliore rispetto a quelli del mercato interno - particolarmente beni di lusso, farmaci e prodotti enogastronomici - o a rischio di contraffazione: tra il 2004 e il 2008, per esempio, diversi neonati cinesi morirono per aver consumato latte artificiale adulterato e ciò diede un enorme impulso al *daigou* di questo particolare alimento.

Quando questo meccanismo travalica la dimensione familiare o il novero dei conoscenti diventa una vera e propria attività imprenditoriale: gli operatori del *daigou* - spesso, ancora una volta, studenti - movimentano così somme di denaro rilevanti e cercano di eludere le tassazioni doganali per garantirsi maggiori ricavi nella rivendita, posizionare i prodotti a prezzi inferiori a quelli ufficiali ed evitare di dichiarare i redditi derivati: l'intervento del 2019 del governo cinese per disciplinare la pratica rischia di renderla ancora più clandestina.

I *daigou*, per acquistare beni esteri da rivendere in Cina, necessitano di denaro la cui movimentazione, però, si è vista essere strettamente disciplinata dalle autorità nazionali: le organizzazioni criminali hanno invece il problema inverso, cioè la libera disponibilità di denaro da camuffare in beni e servizi regolari. L'incontro delle due circostanze e le reciproche necessità crea dunque i presupposti per l'intreccio perfetto: i proventi illeciti sono convogliati, attraverso il *money muling*, verso i *daigou* che li ripulisce mediante la compravendita di beni ad alta redditività e rivendibilità per poi saldare il proprio debito con i ricavi, detratte le proprie commissioni.

Fedele allo spirito dell'*hawāla*, anche questo IVTS garantisce il trasferimento di denaro non solo da e verso la Cina, ma ovunque sia presente questo servizio "sotterraneo" e si fonda sostanzialmente sulla fiducia e la reputazione, basate non tanto "[...] sulla virtù o principi umanitari ma sul profitto, le cui motivazioni sono rafforzate dalle relazioni familiari, restrizioni sociali, legami etnici o l'affiliazione a società segrete" (DEA, 1994) quali, per eccellenza, le mafie. Non va poi dimenticato che in Cina i legami familiari e, in generale, i comportamenti sociali sono tradizionalmente regolati e cementati dal cd. *guanxi* che "[...] garantisce la reciproca segretezza e l'integrità delle parti nella transazione. Violarne le prescrizioni può renderti un emarginato, sostanzialmente escluso da tutti i circuiti" (Cassara, 2016).

## 7. Conclusioni

Il volume d'affari mondiale dell'*hawāla* si stima essere approssimativamente pari a 100 miliardi \$ annui (*ibidem*): è dunque un macro-fenomeno economico connotato da importanti risvolti culturali e sociali da affrontare con equilibrio.

È pacifico infatti affermare che l'*hawāla*, in sé, non rappresenta un elemento né minaccioso né nocivo per le società: un impiego coerente allo spirito originario lo connota anzi di aspetti positivi quali - tra gli altri - il coinvolgimento nel sistema economico di soggetti svantaggiati e altrimenti esclusi così come quello di essere volano di sviluppo per comunità che sarebbero estromesse dai circuiti finanziari formali, circostanza che ancora oggi riguarda economie meno strutturate di quelle occidentali dove l'*hawāla* riveste un ruolo tutt'altro che marginale. In ecosistemi economici rigidi come quello cinese, poi, l'IVTS può effettivamente rappresentare una modalità di accaparramento di beni talvolta necessari e altrimenti irripetibili o collocati in vendita a prezzi poco accessibili.

Altrettanto incontestabile è però la possibilità che l'*hawāla* ben possa servire ai più disparati scopi illeciti: occorrerebbe disciplinarlo non tanto laddove è sorto e si è radicato quanto piuttosto nei Paesi occidentali, la cui vulnerabilità aumenta con il ricorso a strumenti finanziari così atipici sia che vengano impiegati per "banali" rimesse verso la madrepatria con cui l'immigrato elude la tassazione del Paese ospitante sia per finanziare attività francamente criminali o riciclarne i proventi.

Qualunque ipotesi preventiva e/o repressiva del fenomeno non può però escludere quanto illustrato: sul piano strettamente investigativo i margini di manovra paiono risicati visto che, in generale, le indagini devono affrontare un'enorme mole di ostacoli intrinseci agli IVTS e ai sistemi di cooperazione internazionale, oltre all'inadeguatezza di certe normative interne e alla particolare impermeabilità di alcune etnie. A ciò va aggiunto che, perlomeno in Italia, il riciclaggio di denaro sussiste in relazione ad altre condotte illecite per cui è di norma necessario individuare e ricostruire la

dinamica criminale primaria e, solamente dopo, provare a risalire il flusso di denaro che ne deriva.

Da una prospettiva puramente finanziaria che intendesse il sistema degli IVTS solo nei suoi aspetti problematici, una soluzione sembrerebbe fornita dalle istanze che spingono all'abolizione del denaro contante: tale scenario, al di là degli entusiasmi di alcuni circoli tecnocratici, porta però con sé enormi conseguenze etiche che la stessa Banca Centrale Europea evidenzia affermando come “[...] il contante assolve un'importante funzione sociale per molti cittadini rispettosi della legge. Qualcuno suggerirebbe mai di vietare la proprietà privata di auto di lusso o pietre preziose perché piacciono ai criminali? Nuocere a una maggioranza di cittadini onesti per punire una minoranza che infrange le regole sarebbe come schiacciare una noce con una mazza spaccando anche il tavolo su cui è appoggiata”, oltre al fatto che la maggioranza dei residenti nell'area Euro è contraria (Mersch, n.d.). L'allarme democratico è evidenziato con ancora maggior vigore da alcuni economisti che riflettono sui rischi che corre “[...] l'individuo del tutto dipendente finanziariamente da un sistema centralizzato”, bollando come una “[...] superstizione falsamente ingenua la convinzione che i sistemi di pagamento digitali inibiscano le condotte criminali”, visto che “[...] le più grandi appropriazioni indebite degli ultimi 10 anni” si sono realizzate “[...] senza dover portare valigie di banconote. [...] i Paesi che limitano i pagamenti in contanti, in particolare Francia e Italia, non sono più sicuri - per usare un eufemismo - dei Paesi in cui il denaro contante circola liberamente come Svizzera, Germania, Hong Kong, Singapore” e concludendo che l'attuale sistema misto è quello “[...] che attualmente presenta il miglior compromesso economico e politico” (Perrot, 2022).

Allo stato dei fatti e al di là dei favorevoli esiti di singole operazioni giudiziarie e della crescente adesione di Paesi e istituzioni finanziarie a protocolli via via più rigidi, esiste una strada effettivamente percorribile per gestire gli aspetti più problematici dell'*hawāla*? La risposta si ritiene dipenda dalla “scuola medica” prescelta: se si osservano i dettami dell'allopattia la prognosi non può che essere infausta come dimostra implacabilmente il ventennio ormai trascorso dai fatti epocali del 11 settembre 2001, quando la stampa e gli organi di sicurezza internazionali improvvisamente “scoprirono” gli IVTS e il Congresso americano “[...] voleva una soluzione o perlomeno l'apparenza di una soluzione per un sistema sotterraneo che non ha una soluzione. L'*hawāla* - e strumenti simili di rimessa del denaro - sono qui per restare. Non se ne vanno perché soddisfano un bisogno. [...] nuove leggi, regole e regolamenti negli Stati Uniti e altrove non risolveranno il problema. Per certo gli ultimi dieci anni hanno dimostrato che le registrazioni e le licenze richieste agli *hawāladar* sono state più che altro cosmetiche” (Cassara, 2016).

Non resta allora che la via più impervia e impopolare, quella cioè di una “medicina” organicista e olistica che riconosca le disuguaglianze e le rigetti sinceramente così che gli esclusi dalle economie formali non abbiano necessità di ricorrere agli IVTS, che investa davvero sulla giustizia sociale così che le spinte a delinquere si depotenzino e diluisca il primato del profitto nella riscoperta di nuove - o antiche - virtù.

#### **Bibliografia.**

- Ayala, G. (2018). *Follow the money. Giuseppe Ayala racconta il Metodo Falcone*. Sky.
- Bowers, C. B. (2009). *Hawala, money laundering, and terrorism finance: micro-lending as an end to illicit remittance*. Denver

*Journal of International Law and Policy*, 37 (3), 379-419.

- Cassara, J.A. (2016). *Trade-based money laundering. The next frontier in international money laundering enforcement*. Wiley, Hoboken.
- Chistyakova, Y., Wall, D. S., & Bonino, S. (2019). The Back-Door Governance of Crime: Confiscating Criminal Assets in the UK. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 1-21. <https://doi.org/10.1007/s10610-019-09423-5>
- Chitimira, H., & Animashaun, O. (2023). The adequacy of the legal framework for combating money laundering and terrorist financing in Nigeria. *Journal of Money Laundering Control*, 26 (7), 110-126. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2022-0171>
- Coccia, G. (2020). Il finanziamento al sedicente Stato Islamico attraverso l'utilizzo dei servizi informali per il trasferimento dei valori. *Rassegna Avvocatura dello Stato*, (3).
- D'Auria, S. (2013). Riciclaggio e terrorismo. *Gnosis*, (1).
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale (2020). *La mafia nigeriana in Italia*. [https://www.poliziadistato.it/statics/41/focus\\_la\\_mafia\\_nigeriana\\_in\\_italia\\_dicembre\\_2020.pdf](https://www.poliziadistato.it/statics/41/focus_la_mafia_nigeriana_in_italia_dicembre_2020.pdf)
- Direzione Investigativa Antimafia (DIA). (2022). *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento*, luglio-dicembre. <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>
- Drug Enforcement Administration (DEA). (1994). *Asian money movements methods*, luglio. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/asian-money-movement-methods>
- Europol. (n.d.). *Money muling*. [https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/it\\_flyers.pdf](https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/it_flyers.pdf)
- Fabian Maximilian, J. T., & Wittmann, C. (2023). The abuse of hawala banking for terrorist financing in German-speaking countries. *Journal of Money Laundering Control*, 26 (5), 1016-1026. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2022-0013>
- Falcone, G., & Turone, G. (1982). Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso. *Rassegna del Consiglio Superiore della Magistratura*, supp. 2 (3), 83-117.
- Financial Action Task Force (FATF) (2024). *What we do*. <https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf/what-we-do.html>
- Indelicato, M. (2019). Osusu, il trucco della mafia nigeriana per gestire i traffici in Italia. *Il Giornale*, 21 ottobre. <https://www.ilgiornale.it/news/cronache/osusu-u-trucco-mafia-nigeriana-gestire-i-traffici-italia-1772579.html>
- Ladanyi, È., & Kobilka, I. (2014). The Hawala system. *Interdisciplinary Management Research of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek*, 10, 413-420.
- Levi, M. (2010). Preceeds of crime: fighting the financing of terrorism. *Criminal Justice Matters*, 81(1), 38-39. <https://doi.org/10.1080/09627251.2010.513182>
- Lucchin, M. (2021). La rete di pendolari portava in Nigeria i soldi delle prostitute schiave in Veneto. *Il Gazzettino.it*, 11 novembre. [https://www.ilgazzettino.it/pay/attualita\\_pay/la\\_rete\\_di\\_pendolari\\_portava\\_in\\_nigeria\\_i\\_soldi\\_delle\\_prostitute\\_schiave\\_in\\_veneto-6339677.html?refresh\\_ce](https://www.ilgazzettino.it/pay/attualita_pay/la_rete_di_pendolari_portava_in_nigeria_i_soldi_delle_prostitute_schiave_in_veneto-6339677.html?refresh_ce)
- Mersch, Y. (n.d.). Perché all'Europa serve ancora il contante. Banca Centrale Europea (BCE). <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.it.html>
- Murone, G. (2019). Giustizia penale patrimoniale: dal reo al patrimonio illecito. *Altalex*, 3 gennaio. <https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/03/giustizia-penale-patrimoniale-dal-reo-al-patrimonio-illecito>
- National Crime Agency (NCA) (2019). *Chinese underground banking and "Daigou"*, ottobre. <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/445-chinese-underground-banking/file>
- Palumbo, G. (2011). *Hawala e finanza islamica*. Centro Universitario di Studi Strategici e Internazionali dell'Università degli Studi di Firenze.
- Passas, N. (2004). Law Enforcement Challenges in Hawala-related Investigations. *Journal of Financial Crime*, 12 (2), 112-119. <https://doi.org/10.1108/13590790510624963>
- Perrot, É. (2022). I pericoli antropologici e politici di una società senza contanti. *La civiltà cattolica*, 1 (118), 157-166. <https://www.laciviltacattolica.it/articolo/i-pericoli-antropologici-e-politici-di-una-societa-senza-contanti/>
- Redín, D. M., Calderón, R., & Ferrero, I. (2014). Exploring the Ethical Dimension of "Hawala." *Journal of Business Ethics*, 124 (2), 327-337. <http://www.jstor.org/stable/24033272>

- Smith, D.J. (2006). *A culture of corruption: everyday deception and popular discontent in Nigeria*. Princeton University Press.
- van de Bunt, H. (2008). A case study on the misuse of hawala banking. *International Journal of Social Economics*, 35 (9), 691-702. <https://doi.org/10.1108/03068290810896316>
- United States Office of Drugs and Crime (UNODC) (2023). *The Hawala System: its*

*operations and misuse by opiate traffickers and migrant smugglers.*

[https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/AOTP/Hawala\\_Digital.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/AOTP/Hawala_Digital.pdf)